



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO – LEGGE 7 luglio 2022 n.102**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:*

- *la necessità di tutelare il diritto al percepimento degli assegni familiari dei capi famiglia residenti, titolari di permesso di soggiorno ordinario, titolari di permesso per convivenza, titolari di permesso per motivi imprenditoriali, titolari di permesso per ragioni umanitarie sul territorio della Repubblica di San Marino, che prestano regolare attività lavorativa subordinata presso datori di lavoro con sede fuori dal territorio della Repubblica;*
- *l'urgenza di garantire il diritto al percepimento degli assegni familiari per i soggetti sopra indicati che, in seguito all'istituzione nella Repubblica Italiana del cosiddetto "assegno unico universale" a far data dall'1 marzo 2022 (Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 n.230) vedrebbero compromesso tale diritto ed al contempo di impedire la possibilità di percepire indebitamente un doppio assegno familiare per alcune categorie di soggetti;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato n.26 adottata nella seduta del 6 luglio 2022;*

*Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

**MODIFICA AL DECRETO 26 APRILE 1976 N.15 - TESTO UNICO DELLE  
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUGLI ASSEGNI FAMILIARI**

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15)*

1. Il primo comma dell'articolo 2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15 è così modificato:  
"I capi famiglia residenti, titolari di permesso di soggiorno ordinario, titolari di permesso per convivenza, titolari di permesso per motivi imprenditoriali, titolari di permesso per ragioni umanitarie sul territorio della Repubblica di San Marino che, muniti del regolare libretto o nulla osta di lavoro rilasciato ai sensi della legge 17 febbraio 1961 n.7, che prestino la propria opera retribuita alla dipendenza di terzi nel territorio della Repubblica o che prestino regolare attività lavorativa subordinata presso datori di lavoro con sede fuori dal territorio della Repubblica, hanno diritto, per le persone a carico, agli assegni familiari previsti dalla presente legge."
2. Il quarto comma dell'articolo 2 del Decreto n.15/1976 è abrogato.
3. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 del Decreto n.15/1976, così come modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti commi:  
"In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i lavoratori che prestino regolare attività lavorativa subordinata nella Repubblica di San Marino anche se non in possesso dei requisiti di residenza o

permesso di soggiorno di cui allo stesso comma, permane il diritto agli assegni familiari esclusivamente per il coniuge e per i figli maggiori di 21 anni, fermi restando i requisiti di vivenza a carico.

Gli assegni non spettano per le persone a carico che risiedono fuori territorio della Repubblica salvo i casi previsti dall'articolo 5 e quelli di cui al comma precedente.”.

## **Art. 2**

*(Norme di coordinamento e abrogazioni)*

1. Per i capi famiglia, di cui al primo comma dell'articolo 2 del Decreto n.15/1976 e successive modifiche, che prestino regolare attività lavorativa subordinata presso datori di lavoro con sede fuori dal territorio della Repubblica o attività artigianale od agricola, in forma individuale, fuori dal territorio della Repubblica, si applicano tutte le disposizioni di cui al Decreto n. 15/1976 e successive modifiche per la richiesta, l'autorizzazione e la revoca degli assegni familiari. Per non perdere il diritto agli eventuali arretrati spettanti dal 1° marzo 2022, per gli stessi è previsto il termine di sei mesi, dalla fine del mese di pubblicazione del presente decreto – legge, per presentare la domanda di assegni familiari presso l'Ufficio Assegni Familiari dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

2. Dal 1° agosto 2022 sono revocate tutte le autorizzazioni al pagamento degli assegni familiari, attive a quella data, in favore dei lavoratori che non abbiano i requisiti di residenza e di soggiorno indicati nel primo comma dell'articolo 2 del Decreto n. 15/1976 così come modificato dall'articolo 1.

3. In conformità a quanto stabilito all'articolo 2 del Decreto n.15/1976, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, sono esclusi dalla revoca le autorizzazioni relative agli assegni familiari per i figli maggiori di 21 anni a carico e per il coniuge a carico.

4. E' abrogato l'articolo 28 del Decreto n.15/1976.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 luglio 2022/1721 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Oscar Mina – Paolo Rondelli*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*